



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Salvatore CHIAZZESE Presidente - relatore

Adriana PARLATO Giudice

Raimondo NOCERINO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 122/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69722 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di Eleonora D'Alcamo, nata a Palermo il giorno 1 dicembre 1983, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Zampardi, presso lo studio della quale, in Palermo, Via XX settembre n.64 - PEC: studiozampardi@pecavvpa.it dichiara di eleggere domicilio.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 2 aprile 2025, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale, Presidente Pino Zingale e l'Avv. Eleonora Zampardi per la Sig.ra D'Alcamo.

Ritenuto in

FATTO

Su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Palermo, con atto di citazione del 21 novembre 2024, il Procuratore

Regionale conveniva in giudizio la Signora Eleonora D'Alcamo, Assistente della Polizia di Stato, ritenuta responsabile del danno erariale derivante dall'incidente stradale del 21 marzo 2022, verificatosi alle 04:25 circa del mattino, all'incrocio tra la Via Libertà e le Piazze Antonino Mordini e Francesco Crispi.

L'auto della Polizia, una FIAT full back, targata POLIZIA M3688, guidata dall'Assistente D'Alcamo, transitava lungo la Via Libertà, dirigendosi verso la Via Maqueda, per un accertamento tecnico riguardante il danneggiamento ed un furto ai danni di un esercizio commerciale; giunta all'incrocio di cui sopra, l'auto della Polizia, con i lampeggianti blu accesi, ma senza segnalazione acustica, nell'attraversare l'incrocio con la luce rossa, si scontrava con l'autovettura Volkswagen Golf, targata CT921BP, proveniente dalla Via La Farina.

I tre occupanti le due autovetture coinvolte riportavano danni fisici non gravi e venivano trasportati, per accertamenti, presso il più vicino pronto soccorso.

L'auto di servizio, guidata dalla D'Alcamo, riportava danni per complessivi euro 7.640,36.

La dinamica dell'incidente veniva illustrata dalle relazioni della convenuta e del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, Alberto De Trovato, che si trovava a bordo dell'autovettura insieme alla D'Alcamo, dal rapporto di una pattuglia della Polizia Municipale, dall'accurata indagine svolta dall'Ufficio tecnico-logistico della Questura, nonché dalle immagini di una videocamera di sorveglianza.

Il procedimento disciplinare a carico della convenuta si concludeva con l'irrogazione della sanzione del richiamo scritto.

Ritenuti sussistenti tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, il Requirente notificava alla Signora D'Alcamo l'invito a dedurre ma, in sede di contestazione preliminare, la presunta responsabile non presentava deduzioni difensive e non richiedeva l'audizione personale.

La Procura notificava, pertanto, formale atto di citazione, contestando l'elemento psicologico del dolo eventuale.

In data 12 marzo 2025, l'Assistente D'Alcamo, con il patrocinio dell'Avv. Zampardi, presentava memoria difensiva di costituzione in giudizio, con la quale eccepiva, innanzi tutto, l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione, evidenziando che:

- a) l'autovettura privata (Volkswagen Golf targata CT921BP) aveva attraversato l'incrocio a velocità sostenuta;
- b) dal filmato della videocamera di sorveglianza si ricava chiaramente che, al momento dell'impatto, la luce del semaforo passava al verde per l'autovettura di servizio; considerato che, nel cambio della indicazione, la luce rimane rossa per circa 3/4 secondi per entrambe le strade che si incrociano, ad avviso della Difesa si ricava che il conducente della Golf aveva impegnato l'incrocio con il semaforo acceso sul giallo o rosso.

In conclusione, la convenuta, respinge la contestazione, richiedendo:

- 1) La dichiarazione di inammissibilità o infondatezza della domanda attorea.

2) In subordine, l'esercizio del potere riduttivo.

3) In via istruttoria, una Consulenza Tecnica d'Ufficio.

All'udienza del 2 aprile 2025, il Pubblico Ministero ha sottolineato che i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale, avendo natura di atti pubblici, costituiscono prova fino a querela di falso e sottolinea che la dinamica dell'incidente evidenzia una violazione delle norme del codice della strada.

In via subordinata, chiede che la condotta venga considerata gravemente colposa e dichiara di non opporsi all'esercizio del potere riduttivo.

L'Avv. Zampardi conferma l'atto scritto e richiama l'attenzione sul filmato allegato al fascicolo, che mostra chiaramente la dinamica dell'incidente, consentendo di escludere il carattere doloso o gravemente colposo della condotta della Sig.ra D'Alcamo.

Il Presidente Zingale chiede che venga messo a verbale che la Difesa della convenuta ha ammesso che l'auto dell'amministrazione aveva attraversato l'incrocio con la luce del semaforo accesa sul rosso; la Difesa non si oppone.

DIRITTO

L'elemento centrale della vicenda in esame riguarda la valutazione della condotta della convenuta, Assistente della Polizia di Stato Eleonora D'Alcamo, alla luce delle norme del Codice della Strada e dei principi che regolano la responsabilità amministrativa.

L'attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso costituisce, in linea di principio, una violazione dell'art. 41, comma 11, del Codice

della Strada (D.Lgs. 285/1992), che impone il rispetto della segnaletica

semaforica. Tuttavia, è incontestato che l'auto della Polizia aveva in

funzione i lampeggianti blu e procedeva a velocità moderata,

circostanza confermata dal filmato della videocamera di sorveglianza.

L'art. 177 del Codice della Strada prevede che i veicoli delle forze di

polizia possano derogare alle norme di circolazione, compresa

l'osservanza dei semafori, a condizione che usino congiuntamente i

dispositivi di segnalazione visiva e acustica. Nel caso di specie, la

convenuta non aveva attivato la sirena, ma ciò non è sufficiente, di per

sé, a qualificare la condotta come dolosa o gravemente colposa,

considerato che:

- la velocità dell'auto di servizio era visibilmente ridotta;
- considerata l'ora (04:25), l'uso del segnalatore acustico, al di fuori di situazioni di assoluta emergenza, avrebbe arrecato inutile disturbo lungo l'asse della Via Libertà; peraltro, non può affermarsi con certezza che avrebbe impedito lo scontro tra le vetture;
- l'incrocio era visibile e privo di ostacoli che impedissero agli altri conducenti di percepire la presenza dell'auto della Polizia;
- il conducente della Volkswagen Golf ha attraversato l'incrocio a velocità elevata e, come si evince dal filmato, il semaforo è passato dal rosso al verde proprio nel momento dell'impatto, il che dimostra che anche quest'ultimo ha impegnato l'incrocio con il semaforo rosso o, al più, con il giallo, accelerando.

In altri termini, la dinamica dello scontro, chiaramente visibile dal

video allegato al fascicolo e richiamato dalla difesa, evidenzia che, a

fronte di un'andatura lenta dell'autovettura della Polizia, l'automezzo che proveniva dalla Via La Farina procedeva a velocità sostenuta; orbene, un semaforo cittadino impiega circa 8/10 secondi per passare dal verde al rosso e, di questi, 6/7 secondi per il passaggio dal verde al giallo e 3/4 secondi per passare dal giallo al rosso; durante quest'ultimo intervallo di tempo, la luce del semaforo rimane sul rosso per i veicoli provenienti da tutte le direzioni.

Osservando con attenzione il video, si nota chiaramente che, subito dopo lo scontro (circa 2/3 secondi dopo che l'autovettura privata entra nel campo visivo della videocamera) il semaforo per i mezzi provenienti dalla Via Libertà passa dal rosso al verde; da tale circostanza si deduce che il semaforo, per i veicoli provenienti dalla Via La Farina, era sul giallo da almeno 6/7 secondi, tempo più che sufficiente, per chiunque provenisse da quella direzione, per arrestare la marcia, come imposto dall'art. 41, comma 10, del Codice della Strada.

Può, pertanto, affermarsi, con elevato grado di sicurezza, che il conducente della Volkswagen, vedendo, con sufficiente anticipo, la luce del semaforo sul giallo, invece di arrestare la marcia, come imposto dal codice della strada, abbia accelerato, impegnando l'incrocio con la luce gialla o, verosimilmente, con quella rossa, nel breve intervallo di tempo in cui, per entrambe le direzioni, il semaforo rimane acceso sul rosso.

Tali circostanze escludono la sussistenza sia del dolo che della colpa grave in capo alla convenuta. Peraltro, affinché possa configurarsi il

dolo eventuale, come ipotizzato dalla Procura, è necessario che il soggetto agente accetti il rischio del verificarsi dell'evento lesivo, ciò che, ad avviso del Collegio, non può dirsi accaduto nel caso di specie (appare inverosimile l'accettazione del rischio di un evento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per tutti i soggetti coinvolti, in circostanze non caratterizzate da particolare gravità o assoluta emergenza).

Allo stesso modo, non può configurarsi la colpa grave, poiché la condotta della convenuta, sebbene censurabile sul piano strettamente formale, è stata influenzata dall'esigenza di svolgere un'attività di servizio e non ha avuto un'incidenza decisiva nella dinamica del sinistro. Al contrario, il comportamento del conducente dell'altra vettura ha avuto un ruolo determinante, avendo egli impegnato l'incrocio sicuramente con il giallo, verosimilmente con il rosso, e ad alta velocità. A ciò si aggiunga che, trattandosi di condotta attiva (attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso), posta in essere nel marzo del 2022, la responsabilità amministrativa del soggetto agente per colpa grave è esclusa dal c.d. "*scudo erariale*", introdotto dal D.L.16 luglio 2020, n. 76, come misura eccezionale e temporanea, ripetutamente prorogata ed in vigore sia al momento del sinistro che alla data odierna.

Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che la condotta della convenuta non integri i presupposti per l'affermazione della responsabilità amministrativa.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,
respinge la domanda attorea e dichiara l'assenza di responsabilità
amministrativa in capo alla Sig.ra Eleonora D'Alcamo.

Liquida, a favore della convenuta ed a carico del Ministero
dell'Interno - Questura di Palermo, le spese legali nella misura di euro
1.000,00 (mille/00).

Così deciso in Palermo, il 2 aprile 2025.

IL Presidente - relatore

Salvatore CHIAZZESE

(firma digitale)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 28 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)